

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

STATUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Romano d'Ezzelino rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. Nel perseguire i propri fini istituzionali il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, eguaglianza, giustizia e pari dignità e opportunità indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione.

3. Il Comune opera al fine di perseguire il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale, senza distinzione di età, sesso, razza e religione. Negli organismi collegiali del Comune, negli enti, aziende ed istituzioni, nella giunta deve essere promossa e assicurata salva motivata impossibilità, la presenza di entrambi i sessi.

4. il Comune promuove iniziative per sostenere famiglia favorendo il suo sviluppo culturale, sociale ed economico.

Art. 2

Programmazione

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

Art. 3

Pianificazione territoriale

1. Ai fini indicati dall'articolo 1, il Comune, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di una armonica Pianificazione.

2. Il Comune promuove ogni iniziativa per salvaguardare il territorio mediante una politica ecologica intesa a prevenire e ad eliminare le cause di inquinamento.

3. Il Comune tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale.

Art. 4 Attività produttiva

1. Il Comune favorisce lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi; agevola lo sviluppo della cooperazione e promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore.

2. Nell'ambito delle sue specifiche competenze il Comune promuove iniziative atte alla salvaguardia del posto di lavoro.

Art. 5 Servizi sociali

1. Il Comune promuove e tutela per tutti i cittadini il diritto di accesso ai servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, all'assistenza, all'abitazione, all'istruzione, ai trasporti, alle attività culturali, sportive e ricreative.

2. Attua iniziative idonee a consentire l'integrazione di tutti i cittadini nella comunità locale.

Art. 6 Partecipazione, informazione e accesso alle strutture

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e assume come compito primario il coinvolgimento dei gruppi e delle associazioni alla vita politica e all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il Comune assicura una costante informazione sulla propria attività.

3. Il Comune favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'Ente.

4. Il Comune promuove iniziative atte a favorire la formazione dei giovani e il loro inserimento nella vita sociali.

Art. 7 Collaborazione con gli altri Enti

1. Il Comune promuove la stipula di convenzioni e la creazione di consorzi con altri comuni e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni e altri Enti.

Art. 8 Stemma e gonfalone

1. Le caratteristiche e l'uso dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati dal regolamento.

2. Al Comune con decreto del Presidente della Repubblica in data 29.06.1982, è stata concessa la Croce al Valor Militare, in particolare per il ruolo e i sacrifici sostenuti durante la Resistenza. (reg. n° 34 Difesa, fg. 219).

TITOLO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO 1 Rapporti con la comunità locale

Art. 9 Rapporti tra Comune, Enti e Associazioni

1. Il Comune favorisce gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi di volontariato e le società cooperative che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, del turismo, delle attività ricreative, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il Comune può stipulare, con gli Enti, le Associazioni e le società cooperative, operanti nei settori di cui al comma 1, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi di interesse comunale.

3. Il Comune consulta gli enti e le associazioni di cui al comma 1, come pure altre associazioni operanti nell'ambito territoriale, favorendo la costituzione di un'apposita consulta e prevedendo l'Albo delle Associazioni.

4. Il Comune indice, almeno una volta all'anno, una assemblea pubblica con lo scopo di verificare l'andamento, la qualità e l'efficienza dei servizi, nonché per migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione.

Art. 10 Partecipazione alla formazione di atti

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati con idonee modalità.

2. Il comma 1, non si applica nell'adozione di provvedimenti relativi a tributi e ad atti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.

3. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità operative, responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, le forme di pubblicità del procedimento, i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati previste dalla legge, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati, i termini per l'acquisizione di pareri previsti da regolamenti comunali.

Art. 11

Istanze, petizioni e proposte di ordini del giorno

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di presentare proposte intese a promuovere l'adozione di provvedimenti su questioni di pubblico interesse.

2. I cittadini, singoli o associati, hanno altresì il diritto di inoltrare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte di ordini del giorno dirette a promuovere interventi per la tutela dei loro interessi.

3. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco il quale le trasmette, entro otto giorni, all'organo competente per il loro esame.

4. Il sindaco e la giunta comunale rispondono alle istanze, petizioni e proposte di propria competenza, entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. Il consiglio comunale esamina le istanze, petizioni e proposte di cui al secondo comma, nei tempi e nei modi indicati nel proprio regolamento.

Art. 12

Referendum

1. Almeno duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono chiedere l'indizione di referendum consultivi, su materie di esclusiva competenza del Comune, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Regolamento.

2. Il referendum può essere indetto anche dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Regolamento stabilisce le procedure, le garanzie, gli effetti del referendum.

4. Non possono essere proposti referendum consultivi nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi del comune, delle

relative circoscrizioni e della provincia di appartenenza, anche nel caso di scioglimento anticipato o di decadenza del consiglio comunale e/o provinciale .

CAPO II Referendum consultivi

Art. 13 Titolarità e ambito di esercizio

1. Almeno duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono richiedere l'indizione di referendum consultivi, tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia.

2. La richiesta di cui al comma 1, può essere promossa da un comitato all'uopo costituitosi e riguardare qualsiasi argomento sul quale il consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;

b) personale del Comune;

c) regolamento interno del consiglio comunale;

d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

f) oggetti sui quali il consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale da cui siano derivate obbligazioni nei confronti dei terzi;

g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

3. In ciascun anno solare non può avere luogo più di una consultazione. Le modalità di indizione e di svolgimento dei referendum sono disciplinate da articoli successivi e dell'apposito regolamento.

Art. 14 Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di novanta giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 15 Giudizio preventivo di manifesta inammissibilità

1. Il regolamento può prevedere che la commissione di cui all'articolo 16 possa dichiarare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, la manifesta

inammissibilità del referendum dopo la presentazione dei quesiti e prima dell'inizio della raccolta delle firme da parte del comitato promotore.

Art. 16

Verifica delle firme e dell'ammissibilità

1. Un'apposita commissione, istituita nei tempi e con i modi stabiliti dal regolamento, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero indicato all'articolo 13 e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore e al sindaco, perché, decorsi i termini di cui all'articolo 14, questi provveda all'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale ai fini del giudizio di ammissibilità del referendum.

Art. 17

Giudizio di ammissibilità

1. Il consiglio comunale, sentito il parere dell'apposita commissione di cui all'articolo 16, valuta l'ammissibilità del referendum al sensi dell'articolo 13.

2. Valuta altresì l'opportunità di consentire lo svolgimento del referendum, anche alla luce di eventuali conseguenze economico-finanziarie, di ripercussioni su impegni già assunti, di assunzione di responsabilità civile, amministrativa e contabile a carico degli amministratori.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il referendum non ha luogo se in tal senso si pronuncia la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Se il referendum può avere luogo, il consiglio autorizza il sindaco a indirlo nella data da questi fissata, che non può essere nè inferiore a tre mesi, nè superiore ai sei mesi successivi alla esecutività della delibera del consiglio.

Art. 18

Modalità per lo svolgimento del referendum

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, anche prescindendo dai termini di cui all'articolo 17, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione e i compiti della commissione elettorale, nella quale deve essere presente un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

Art. 19

Adempimenti conseguenti

1. Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo.

CAPO III Difensore civico

Art. 20 Istituzione

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti di cittadini.

2. La funzione può essere svolta anche in forma convenzionata o associata con altri comuni.

Art. 21 Requisiti per l'elezione

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale, di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, o, in alternativa, di una esperienza almeno decennale nel settore pubblico o privato o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo.

2. Non può essere eletto difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.

Art. 22 Modalità dell'elezione e durata in carica

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in prima votazione e poi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico dura in carica per cinque anni dall'elezione e comunque fino all'elezione del successore. E' rieleggibile una sola volta.

Art. 23

Incompatibilità

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di consiglio regionale, provinciale e comunale, di membro degli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di amministratore di imprese o enti pubblici vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune, a enti da esso controllati o sovvenzionati o a imprese con le quali il Comune ha in corso rapporti contrattuali.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 24

Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati o, in seconda votazione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 25

Poteri

1. Il difensore civico può richiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento: convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi e/o disfunzioni, dei ritardi e/o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiere accertamenti.

2. E' tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Ha diritto ad essere ascoltato, per riferire su aspetti generali della propria attività, dalle commissioni consiliari in ordine ad argomenti particolari.

4. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

5. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.

6. Entro i primi tre mesi di ogni anno, sottopone all'esame del consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e può formulare proposte di innovazioni normative o amministrative.

7. Il consiglio comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

8. Il regolamento stabilisce i mezzi per l'esercizio delle funzioni del difensore civico per quanto attiene alla disponibilità di personale e di strutture idonee.

Art. 26
Indennità

1. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione fissata dalla giunta comunale o dalla convenzione con gli altri enti nell'ipotesi di cui al c. 2 dell'art. 20.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE

CAPO 1
Il Consiglio comunale

Sezione I
Organi del Consiglio

Art. 27
Funzioni del Consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Art. 28
Diritti dei consiglieri

1. Il consigliere rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge.

2. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione, che assume carattere prioritario rispetto a qualsiasi altro oggetto.

3. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Esso è tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge.

4. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è garantito e disciplinato dal regolamento.

Art. 29
Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai relativi lavori. Essi hanno pure l'obbligo di intervenire e partecipare ai lavori delle commissioni di cui facciano parte.

Art. 30.
Organi del Consiglio

1. Sono organi del consiglio comunale il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo.

Art. 31
Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo statuto, è consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale e così di seguito per la graduatoria di anzianità, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 32
Presidenza delle sedute

1. Il sindaco presiede il consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio è presieduto dal vice sindaco.

2. Qualora non siano presenti in aula il sindaco o il vice sindaco oppure gli assessori di cui all'art. 80, il consiglio comunale è presieduto dal consigliere anziano.

3. Il vice sindaco e gli assessori non consiglieri non possono presiedere il consiglio.

Art. 33
Compiti del presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordinato svolgimento della seduta e la regolarità delle

discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula dei consiglieri che reiteratamente violino il regolamento, e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

2. Il sindaco presidente assicura al consiglio comunale ed ai gruppi consiliari regolarmente costituiti, adeguati servizi, attrezzature e risorse finanziarie, avvalendosi delle strutture burocratiche del comune provvedendo con proprio decreto alle attribuzioni delle competenze secondo le modalità di cui al regolamento del consiglio comunale.

Art. 34

Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha avuto un solo seggio.
4. Ciascun gruppo elegge un proprio presidente segnalandone il nominativo al sindaco.

Art. 35

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
2. Il regolamento determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 36

Commissioni consiliari

1. Il regolamento del consiglio comunale determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari, costituite in modo che ciascuna corrisponda ad uno o più settori organici di materie individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
2. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali eletti dal consiglio.
3. Il regolamento stabilisce i criteri in base ai quali assicurare il rispetto alla proporzionalità dei gruppi consiliari in seno alle commissioni.
4. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame dei problemi particolari, stabilendone, di volta in volta, la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata.

6. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti assegnati, commissioni di indagine sulla attività dell'amministrazione. Le commissioni possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti del comune e possono sentire i dipendenti comunali o i rappresentanti del comune presso enti, aziende, o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano, al consiglio comunale, le proprie conclusioni, nel termine fissato dal provvedimento istitutivo della commissione stessa. Ogni commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari. Al rappresentante delle minoranze risultato eletto è attribuita la presidenza della commissione d'indagine.

7. Compete al rappresentante delle minoranze risultato eletto, la presidenza delle commissioni consiliari di cui al 5° comma che abbiano funzioni di controllo o di garanzia.

Sezione II Funzionamento del Consiglio

Art. 37

Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti, sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dopo aver acquisito il parere dell'assemblea dei consiglieri proclamati primi eletti di ciascuna lista, a tal fine convocata dal sindaco neo-eletto e da questi presieduta.

Art. 38

Dimissioni, decadenza ed astensione dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, producono gli effetti e gli adempimenti di legge.

2. I consiglieri che non intervengono a due sedute consecutive qualificate ordinarie nell'avviso di convocazione, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dallo stesso consiglio comunale. La giustificazione dell'assenza deve avvenire per iscritto e motivata in conformità al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Il consigliere interessato, se presente, sarà ascoltato nella seduta fissata per la pronuncia di decadenza prima della votazione: il presidente potrà rinviare la seduta per una sola volta, nel caso che

l'assenza del consigliere sia dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà la cui attendibilità è rimessa al giudizio del presidente medesimo.

3. L'astensione dei consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni è normata dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 39

Regolamento del Consiglio

1. Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 40

Convocazione del Consiglio

1. Il sindaco convoca il consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute, qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni.

2. L'avviso di convocazione del consiglio comunale è recapitato a ciascun consigliere nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salva diversa determinazione del sindaco.

Art. 41

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal sindaco, sentita la giunta comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. E' data comunque priorità agli oggetti proposti dalla giunta comunale, in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale.

3. Il regolamento del consiglio riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione sulle proposte di iniziativa consiliare, alle interrogazioni e alle mozioni.

Art. 42

Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito delle proposte

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la seduta.

2. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria generale almeno ventiquattro ore prima dell'apertura della seduta.

3. Il regolamento determina i tempi di deposito degli emendamenti e stabilisce le eventuali eccezioni all'obbligo di deposito.

4. Gli emendamenti comportanti un aumento delle spese, o una diminuzione delle entrate, devono essere depositati in termini tali da consentire l'apposizione dei pareri e delle attestazioni previsti dalla legge.

Art. 43 Sessioni

1. Il consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 44 Sessioni ordinarie

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

2. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui al comma 1 all'ordine del giorno del consiglio e termina con l'approvazione degli stessi.

Art. 45 Pubblicità e validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio.

2. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono risultare i nomi degli intervenuti, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti giustificati, i nomi dei consiglieri e degli assessori non consiglieri assenti ingiustificati.

3. Il regolamento determinerà i criteri per documentare la giustificazione delle assenze ed i relativi provvedimenti.

4. Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati per legge all'ente senza computare a tale fine il sindaco, però in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

Art. 46 Diritti dei consiglieri

1. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio. Tale diritto è riconosciuto anche agli assessori non consiglieri.

2. Il regolamento del consiglio può stabilire forme di contingentamento dei dibattiti.

3. Ciascun consigliere può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, con modalità e limiti da normare nel regolamento.

Art. 47 Votazioni

1. Le votazioni sono palesi, salvo quanto stabilito al comma 3.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui il regolamento prevede la votazione per appello nominale.
3. Con l'eccezione dei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. Il regolamento del consiglio prevede idonee garanzie per assicurare la segretezza del voto dei consiglieri.
4. Gli assessori non consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 48 Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla votazione non si computano nel numero dei votanti, nè in quello necessario per la validità della seduta.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo statuto.

Art. 49 Elezioni di persone

1. Quando la legge o lo statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto, il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Le elezioni possono avvenire sulla base di candidature singole o di elenchi presentati al consiglio con le modalità stabilite da regolamento, il quale stabilisce altresì le modalità della votazione.
3. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, le candidature sono sempre proposte dalla giunta, per le candidature

di competenza della maggioranza, e dai gruppi consiliari di minoranza, per quelle di propria competenza.

4. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, le elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni al comune avvengono con sistemi idonei a garantire che le persone da eleggere siano espresse dalle minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 50

Assistenza alle sedute

1. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di stendere il processo verbale della seduta e con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa esprimendo pareri su quesiti posti dal presidente, dagli assessori o dai consiglieri nonché segnalando al presidente le norme di statuto o di regolamento da applicare.

2. In caso di assenza, impedimento o vacanza del segretario generale, lo sostituisce il vice segretario generale.

Art. 51

Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del consiglio è redatto processo verbale secondo quanto stabilito dal regolamento, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio e dal segretario generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

2. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

Sezione III

Attività deliberativa del Consiglio

Art. 52

Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta comunale, al sindaco nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, a ciascun consigliere.

2. Il regolamento determina i casi e le modalità con cui il consiglio comunale può prendere in considerazione proposte di deliberazione presentate al consiglio da comitati e associazioni di cittadini.

3. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali e settoriali, le candidature di persone presso enti, istituzioni, od organi, interni o esterni al comune, salvo quelle di competenza delle minoranze, sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.

4. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste, il funzionario responsabile delle procedure attuative e chi lo supplisce in caso di assenza o impedimento, nonché ogni altro requisito previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

5. I consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del comune nella redazione del testo.

Art. 53

Esame delle commissioni

1. Le proposte di deliberazione possono essere assegnate dal sindaco a una commissione consiliare, in ragione della prevalente competenza.

2. Il regolamento del consiglio può prevedere che le commissioni prendano in esame emendamenti eventualmente presentati, per sottoporre al consiglio il testo emendato. In tale caso, il consiglio si pronuncia preliminarmente su quale testo prendere in esame per la discussione e il voto.

3. Alle commissioni possono essere richiesti dalla giunta, dal sindaco o da singoli assessori, pareri preliminari, non vincolanti, su iniziative per le quali sia ritenuta opportuna la loro preventiva consultazione.

4. Le commissioni possono altresì essere incaricate dal consiglio di effettuare studi e ricerche e di elaborare proposte su argomenti specifici.

Art. 54

Votazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento.

2. Quando lo richieda la giunta comunale, per particolari situazioni, il consiglio si pronuncia con un unico voto sull'intero testo o su parte di esso, compresi gli emendamenti che la giunta stessa abbia dichiarato di accogliere.

Art. 55

Verbale

1. Di ciascuna deliberazione approvata dal consiglio è redatto verbale, contenente la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica altresì i nomi dei consiglieri intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, quelli contrari e quelli di astensione.

2. Il verbale è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto la seduta durante la trattazione e il voto della proposta e dal segretario generale o colui che lo ha sostituito.

Art. 56
Procedure speciali

1. Il regolamento del consiglio può prevedere speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani, dei programmi generali e dei programmi settoriali.

Sezione IV
Attività di indirizzo e di controllo del Consiglio

Art. 57
Discussioni varie

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 41 comma 2, il consiglio comunale può discutere su temi che interessano l'amministrazione comunale, nei limiti di tempo e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. Il regolamento del consiglio riserva apposite sedute, o frazioni di sedute, alla discussione su domande d'attualità, interrogazioni ed interpellanze, presentate dai consiglieri, dettandone la disciplina relativa.

Art. 58
Mozioni

1. Ciascun consigliere può presentare, previa iscrizione all'ordine del giorno, mozioni tendenti a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del sindaco o della giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

Art. 59
Ordini del giorno

1. Nel corso di discussioni su proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, o nel caso previsto dall'articolo 56, ciascun consigliere può presentare emendamenti e sottoporre al voto del consiglio ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione, volti a indirizzare l'azione della giunta o del consiglio.

2. Il regolamento del consiglio definisce e garantisce i poteri di iniziativa e di emendamento dei consiglieri e le procedure relative alle mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Art. 60
Elezioni o nomine

1. Il regolamento del consiglio stabilisce in quali casi la presentazione di candidature al consiglio debba essere accompagnata da un curriculum dei candidati, nonché le modalità del dibattito relativo.

2. Stabilisce altresì in quali casi, con quali modalità ed entro quali termini i curricula di persone elette o nominate da altri organi del Comune sono sottoposti alla conoscenza dei singoli consiglieri o del consiglio.

Art. 61

Controllo sull'attività svolta dai rappresentanti del Comune in altri enti

1. In occasione della sessione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, presentano una relazione sull'attività svolta.

2. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità del dibattito relativo e determina i casi in cui esso può concludersi con un voto.

Sezione V

Rapporti del Consiglio con il Sindaco e la Giunta

Art. 62

Programma amministrativo di mandato

1. Il programma amministrativo di mandato viene presentato dal sindaco al consiglio comunale entro sessanta giorni dalla entrata in carica del consiglio stesso.

2. Il programma amministrativo di mandato riguarda l'inserimento degli obiettivi dell'amministrazione nonché proposte di progettualità attuative degli stessi, viene elaborato dal sindaco in collaborazione con la giunta comunale e tiene conto della struttura burocratica attuale nonché di quella di cui si intende dotarsi.

3. procedimento:

- a) la proposta di programma amministrativo di mandato è deliberata dalla giunta comunale ed è depositata presso l'ufficio del segretario generale quindici giorni prima della seduta consiliare di presentazione;
- b) del deposito il segretario generale avviserà tutti i consiglieri comunali entro i due giorni lavorativi successivi, utilizzando le forme previste per la convocazione del consiglio comunale;
- c) ciascun consigliere o i gruppi consiliari possono presentare emendamenti e/o proposte nel termine di otto giorni dalla data

dell'avviso di deposito. Sia gli emendamenti che le proposte dovranno essere redatti per articoli o per punti;

- d) la giunta comunale con propria deliberazione adotterà la proposta definitiva di programma amministrativo di mandato inserendo quegli emendamenti o quelle proposte (o parti di essi) che intende fare propri;
- e) Le proposte e/o gli emendamenti non inclusi nel programma definitivo così come deliberato dalla giunta comunale, saranno posti ai voti consiliari in sede di presentazione del programma, seguendo le procedure in vigore.

4. verifica periodica: ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, a cura del presidente, sarà posto all'ordine del giorno del consiglio comunale il seguente oggetto "verifica della attuazione del programma amministrativo di mandato".

Art. 63

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale su di una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune senza computare a tale fine il sindaco.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del segretario generale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione di sfiducia viene approvata dal consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio stesso ed alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 64

Dimissioni - decadenza

1. In caso di , impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Il consiglio e la giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. In tal caso si procede

allo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza di sindaco e giunta.

4. Le dimissioni del sindaco debbono essere presentate al consiglio comunale.

5. Le dimissioni del sindaco possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio, vengono verbalizzate dal segretario generale e si considerano presentate il giorno stesso ai fini di cui al precedente comma due.

Art. 65

Dimissioni e revoca degli assessori

1. Le dimissioni degli assessori debbono essere presentate al sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

Art. 66

Strumenti di controllo del Consiglio

1. Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo che gli competono in conformità alla legge, mediante gli strumenti previsti dal presente articolo e dall'articolo 67.

2. I processi di cambiamento organizzativo attuati nella struttura comunale e le principali innovazioni introdotte nel funzionamento degli uffici in tema di utilizzazione delle risorse umane e strumentali sono annualmente resi noti al consiglio a cura del sindaco.

3. Spetta in ogni caso al consiglio in via preliminare l'approvazione, indipendentemente dalle previsioni di bilancio, di linee di indirizzo in materia di servizi e prestazioni a domanda individuale che non rientrino nella formulazione dell'articolo 22, comma 1, della legge.

Art. 67

Rapporti della Giunta al Consiglio

1. Il regolamento stabilisce le modalità per la compilazione, da parte della giunta, del rapporto annuale previsto dall'articolo 35 della legge.

2. Il regolamento disciplina i rapporti periodici che devono intercorrere tra la giunta e i consiglieri ai sensi dell'articolo 32 della legge.

3. La giunta mette altresì a disposizione dei capigruppo gli elaborati grafici, con i relativi aggiornamenti, previsti dall'articolo 105.

4. La valutazione della conformità dell'operato della giunta ai programmi approvati dal consiglio spetta esclusivamente al consiglio.

CAPO II La Giunta comunale

Art. 68 Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori pari ad un terzo dei consiglieri assegnati, (arrotondato aritmeticamente) computando a tal fine il sindaco, fra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco con proprio atto da comunicare al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, ai sensi dell'art. 62.

2. Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti il consiglio comunale, fra i cittadini purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 69 Assessori

1. Non possono essere nominati assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

2. Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del relativo comune.

Art. 70 Competenze

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del comune.

2. Adotta gli atti amministrativi che non rientrino nelle competenze specifiche del consiglio comunale e che la legge o lo statuto non attribuiscano al sindaco, agli organi di decentramento, al segretario generale, ai dirigenti.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività. 6. Adotta i provvedimenti di recepimento inerenti la disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico del personale, nonché delle assunzioni.

7. Collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.

8. Propone gli schemi di bilancio annuale e pluriennale nonché la relativa relazione previsionale e programmatica, da sottoporre al consiglio comunale.

9. Predisporre e propone al consiglio i regolamenti nonché le loro modifiche ed integrazioni.

10. Approva ogni provvedimento che implichi l'esercizio di un potere discrezionale in attuazione di disposizioni legislative, regolamentari, di indirizzo.

11. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi nonché la costituzione dell'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal segretario generale e quanto necessario per lo svolgimento della consultazione.

12. Adotta gli atti deliberativi che comportino impegno di spesa che la legge o lo statuto non riservino ad altri organi del comune o al segretario generale.

13. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 71

Convocazione e ordine del giorno

1. La giunta comunale si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del sindaco o di chi lo sostituisce.

Art. 72

Presidenza

1. La giunta comunale è presieduta dal sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice sindaco.

Art. 73

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

2. La giunta può comunque ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

Art. 74

Validità delle sedute

1. Le sedute della giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 75

Assistenza alle sedute

1. Alle sedute della giunta comunale partecipa il segretario generale o, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza, il vice segretario generale.
2. Il segretario generale e il vice segretario generale possono farsi assistere da altri impiegati del comune previo consenso del presidente della giunta.
3. Il segretario della giunta ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dalla giunta, nonché di stendere il processo verbale della giunta.

Art. 76

Verbalizzazione delle sedute

1. Il processo verbale della seduta contiene il testo delle deliberazioni approvate, con il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e di quelli di astensione, nonché l'indicazione degli argomenti trattati che non hanno dato luogo a formale deliberazione, e le decisioni adottate dalla giunta su tali argomenti.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario della giunta.

Art. 77

Presentazione delle proposte di deliberazione

1. La giunta comunale adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o di ciascun assessore, presentata per iscritto.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge.

Art. 78

Votazioni e validità delle deliberazioni

1. Le votazioni delle proposte sono sempre palesi.
2. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei votanti.
3. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Coloro invece che si astengono dal prendere parte alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità della seduta.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 79

Competenze

1. Ha la responsabilità dell'amministrazione del comune.
2. Ha la rappresentanza del comune.
3. Convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta municipale.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici, nonché dell'esecuzione degli atti.
5. Nomina la giunta e può revocare i componenti.
6. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
7. Nomina con atto scritto i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, attribuisce e definisce gli incarichi ai medesimi, nel rispetto della legge e delle norme regolamentari comunali. Attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e della normativa comunale.
8. Promuove la conclusione di accordi di programma.
9. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.
10. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
11. Esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
12. Conferisce incarichi e deleghe entrambi revocabili in qualsiasi momento.
13. Risponde direttamente o a mezzo assessori delegati, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 80 Vice Sindaco

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il vice sindaco, con funzioni di sostituirlo, nel caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione ai sensi L. 16/92.
2. Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice sindaco, il sindaco è sostituito da un assessore, seguendo l'ordine di precedenza espressamente stabilito dal sindaco nell'atto di nomina della giunta o in uno successivo.
3. Gli assessori che non siano consiglieri comunali non possono sostituire il sindaco nelle funzioni di presidente del consiglio comunale, ed in questo caso si applica l'articolo 32.

Art. 81

Deleghe del Sindaco agli assessori quale capo dell'Amministrazione

1. Il sindaco conferisce specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.

3. Le deleghe sono conferite, di norma, per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.

Art. 82

Efficacia delle deleghe

1. Le deleghe di cui al presente capo conservano efficacia fino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

TITOLO III ORGANIZZAZIONI DEL COMUNE

CAPO I

Frazioni

Art. 83

Suddivisione del territorio comunale

1. Il Comune di Romano d'Ezzelino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio comunale di Romano d'Ezzelino si articola nei seguenti paesi: Romano d'Ezzelino, San Giacomo, Fellette, Sacro Cuore.

Art. 84

Distribuzione delle risorse

1. Il comune persegue una equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio comunale, assicurando a tutti i nuclei abitati la fruizione dei servizi da esso erogati in forme adeguate al rispettivo fabbisogno.

CAPO II

Forme associative

Art. 85

Convenzioni e costituzione o adesione a consorzi con altri comuni o la provincia

1. I progetti di convenzione tra il Comune e altri comuni, o la provincia, per svolgere in modo coordinato servizi o funzioni, o per la costituzione o l'adesione a un consorzio, sono predisposti dalla giunta comunale e deliberati dal consiglio.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con enti diversi da altri comuni e dalla provincia.

3. Le convenzioni possono anche riguardare la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato degli enti partecipanti ovvero la delega di funzioni a favore di uno degli enti partecipanti che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 86

Accordi di programma

1. I rappresentanti del comune nel collegio dalla legge chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma sottopongono al consiglio comunale, in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta.

CAPO III

Gestione dei servizi

Sezione I

Generalità

Art. 87

Modalità di erogazione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurano la migliore efficienza, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura e alle caratteristiche del servizio tra quelle previste all'articolo 108.

2. Il Comune, oltre ai servizi riservati in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio diretto o in forma partecipata di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza, per promuovere lo sviluppo della comunità locale.

3. Le società di gestione di servizi pubblici comunali devono essere a prevalente capitale pubblico locale e sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile fatte salve diverse disposizioni e possibilità previste per legge.

4. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali i cui fini statuari siano corrispondenti ai suoi scopi istituzionali.

4bis. Gli incarichi, le funzioni, le rappresentanze del comune, limitatamente all'assemblea dei soci, conferiti al sindaco o agli assessori a seguito di costituzione o partecipazione in società di capitali di cui all'art. 22 c. 3 lett. e) legge 142/90 in forma maggioritaria o minoritaria del comune stesso, si intendono effettuati nell'esercizio del mandato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. 154/81.

5. Le aziende speciali sono costituite con delibera del consiglio comunale che approva il relativo statuto che, essenzialmente, deve stabilire le norme fondamentali di organizzazione interna dell'azienda nonché determinare gli organi di gestione, le relative attribuzioni e quanto previsto dalle norme di legge in materia.

Art. 88

Controllo sulla partecipazione a forme societarie

1. Il sindaco o chi è da esso delegato a rappresentarlo nelle società di cui all'articolo 87 riferisce annualmente, in occasione della sessione dedicata al conto consuntivo, sull'andamento delle società cui il Comune partecipa.

Art. 89

Competenza delle istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali, il Comune si può valere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 90

Nomina surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del comune e delle aziende ed istituzioni.

3. I candidati debbono possedere competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro 45 giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

Sezione II Istituzioni

Art. 91

Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro consiglieri.

2. Salvo revoca restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

4. Il consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 92

Competenza del consiglio di amministrazione

1. Spetta al consiglio di amministrazione deliberare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi dettati dal consiglio comunale, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, i programmi generali settoriali, nonché tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spese che il regolamento attribuisce alla competenza del direttore.

Art. 93

Competenze del presidente del consiglio di amministrazione

1. Spetta al presidente del consiglio di amministrazione rappresentare l'istituzione, convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, proporre ad esso gli argomenti da deliberare, coordinandone l'attività con quella del comune.

2. Il presidente può, per motivi di urgenza, sotto sua responsabilità, adottare atti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica di questo nella prima seduta successiva all'adozione.

Art. 94

Direttore

1. Il regolamento dell'istituzione stabilisce le modalità e/o i criteri di conferimento dell'incarico di direttore.

Art. 95 Competenze del direttore

1. Il direttore partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione; formula pareri e proposte al consiglio di amministrazione e al suo presidente; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e ai provvedimenti del suo presidente; dirige e coordina il personale dell'istituzione; adotta i provvedimenti di spesa inerenti alla gestione dei servizi di competenza dell'istituzione in conformità al regolamento, adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione o del suo presidente.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare un vice direttore destinato a supplire il direttore in via generale, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 96 Organizzazione interna

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna di ciascuna istituzione, ispirandosi ai criteri dettati dallo statuto per l'organizzazione degli uffici comunali.

2. Il personale è assegnato a ciascuna istituzione con ordine di servizio sulla base dei programmi di attività deliberati dall'istituzione e approvati dal consiglio comunale.

3. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è la stessa del Comune.

Art. 97 Rapporti con il Comune

1. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità per la presentazione del bilancio, dei programmi generali e settoriali, del conto consuntivo e ogni altra forma di rapporto tra l'istituzione e il Comune.

Art. 98 Controlli

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e, settoriali, conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del consiglio comunale.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituzione, diverse da quelle indicate al comma 1, sono trasmesse al Comune.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge, nei confronti dell'istituzione, le medesime attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Art. 99 Regolamento

1. Il regolamento disciplina l'ordinamento e il funzionamento degli organi, le modalità per l'erogazione dei servizi, e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento di ciascuna istituzione.

CAPO IV Organizzazione degli uffici

Sezione I Generalità

Art. 100 Gestione integrata per aree omogenee

1. Nel regolamento gli uffici sono raggruppati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi per aree omogenee.

2. Il regolamento contiene direttive per assicurare la gestione integrata di uffici appartenenti a settori diversi, in relazione alla natura delle prestazioni da erogare, mediante l'istituzione di sportelli polifunzionali e centri di riferimento unificati per l'accesso degli utenti.

3. La copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi nonché di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 101 Organici del personale

1. L'organizzazione dei servizi è improntata ai principi della globalità delle dotazioni del personale e della diversificata configurazione funzionale degli uffici, a seconda che essi operino interventi di natura sostanzialmente autoritativa ovvero forniscano prestazioni a contenuto prevalentemente sociale.

2. Il regolamento detta norme per rimuovere gli ostacoli alla mobilità del personale, anche mediante l'accorpamento delle qualifiche, nel rispetto delle

singole professionalità, in modo da assicurare il proficuo impiego di tutti i dipendenti.

3. Il regolamento detta altresì norme per assicurare a tutti i dipendenti sistematici interventi di formazione ed aggiornamento e disciplina i criteri per la , pianificazione delle carriere e la programmazione del turnover.

Art. 102

Termini per i procedimenti amministrativi

1. La giunta verifica ogni anno la congruità dei termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti amministrativi stabiliti a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di adeguarli al miglioramento dell'efficienza e produttività degli uffici comunali.

2. Le modifiche apportate sono rese note nelle forme di legge.

Sezione II

Programmazione dei servizi e delle opere pubbliche

Art. 103

Programma pluriennale

1. La gestione dei servizi comunali deve essere impostata secondo il metodo della programmazione.

2. La giunta stabilisce altresì l'ordine di priorità di tali progetti ed interventi.

Art. 104

Servizi ed opere sul territorio comunale e interventi sovracomunali

1. Il Comune privilegia, nell'organizzazione dei servizi pubblici di propria competenza, soluzioni che si adattino alle dimensioni sovracomunali favorendo lo sviluppo di sinergie con i comuni contermini con l'obbiettivo di conseguire economie di scala, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole materie.

2. Per approfondire problemi amministrativi di dimensione sovracomunale, anche al fine di realizzare stabili forme di collaborazione, il Comune promuove e partecipa a conferenze dei sindaci del territorio bassanese.

3. Il Comune si fa promotore di iniziative, interventi e progetti di opere ed infrastrutture che servano anche i comuni limitrofi e ne cura la realizzazione mediante accordi di programma in conformità alla legge.

Art. 105

Programmi annuali di opere pubbliche

1. La giunta sottopone all'esame del consiglio, contestualmente allo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo, il programma delle opere pubbliche che intende realizzare, ovvero avviare, nel corso di detto esercizio.

2. Il programma è costituito da una relazione che specifica per ciascuna delle opere considerate:

- a) la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti;
- b) l'indicazione dell'effettiva incidenza degli oneri, compresi quelli di gestione, che graveranno sul bilancio dell'esercizio in corso e su quelli successivi, nonché la dimostrazione dei mezzi finanziari con cui si propone di farvi fronte;
- c) la delimitazione dei bacini di utenza relativi ai nuovi investimenti, con la contestuale comparazione dei costi e dei benefici diretti e secondari o indotti.

3. I progetti di particolare impegno finanziario dovranno essere corredati da un preventivo studio di fattibilità.

Sezione III Tariffe

Art. 106

Servizi a domanda individuale e relative tariffe

Abrogato

Art. 107

Approvazione dei documenti di indirizzo in materia di tariffe

Abrogato

Sezione IV Forme di gestione dei servizi

Art. 108

Gestioni pubbliche

1. La scelta fra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici individuati dalle lettere a), c), d), ed e) dell'articolo 22 della legge è effettuata dal consiglio comunale in conformità alle linee programmatiche del documento di cui all'articolo 34 della legge, nonché al programma previsto dall'articolo 62.

2. La giunta formula le relative proposte corredate da:

a) un analitico progetto tecnico - finanziario che valuti, per ciascuna delle soluzioni che si intende adottare, le risorse in atto disponibili ed i fabbisogni futuri, nonché le eventuali opere di impianto ed il loro costo presunto;

b) le previsioni dei costi e dei ricavi del primo esercizio finanziario ed almeno del successivo triennio;

c) le disponibilità di bilancio necessarie per far fronte al conferimento del capitale di dotazione e per la copertura degli eventuali costi sociali.

3. Le proposte di cui al presente articolo devono essere altresì corredate da una ricerca comparativa intesa ad individuare, raffrontando le diverse soluzioni possibili, quella che risulta più vantaggiosa sotto il profilo dei costi e degli interessi degli utenti.

Art. 109

Concessioni di servizi a terzi

1. Per la concessione a terzi di servizi comunali a norma della lettera b) dell'articolo 22 della legge si osservano le modalità di cui all'articolo 108, comma 1 e 3.

2. Le proposte della giunta sono inoltrate all'esame del consiglio comunale corredate da:

a) un capitolato per la disciplina dei rapporti contrattuali fra il Comune e il concessionario. Il capitolato deve, in ogni caso, stabilire:

1) la durata della concessione, i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie, l'esercizio della facoltà di riscatto;

2) la misura del canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del comune agli utili dell'impresa;

3) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;

4) l'obbligo da parte del concessionario di garantire la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

5) il regime tariffario e le eventuali agevolazioni da praticare a favore di determinate categorie di utenti;

6) i sistemi di vigilanza sul funzionamento del servizio e sulla regolare applicazione delle tariffe;

7) i metodi per la sistematica verifica dell'efficacia ed efficienza e delle qualità dei servizi erogati;

8) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;

9) la misura della cauzione e le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

b) un regolamento di utenza che deve assicurare a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l'accesso al servizio;

c) una relazione che indichi le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che hanno motivato la soluzione proposta.

3. Per l'affidamento in concessione di servizi di cui al presente articolo si procederà, di norma, mediante licitazione privata. Tuttavia, quando lo richiedono speciali e motivate circostanze in rapporto alla natura dei servizi, sarà consentito il ricorso alla trattativa privata.

4. Il concessionario dovrà, in ogni caso, assicurare la gestione dei servizi con i propri mezzi e senza oneri per il Comune.

Sezione V

Direzione degli uffici e attribuzioni specifiche

Art. 110

Conferimento degli incarichi

1. Alla direzione delle unità organizzative in cui si articola la struttura del Comune sono preposti, con le modalità stabilite dal regolamento, funzionari con qualifica apicale nominati dal sindaco.

Art. 111

Responsabile del procedimento

1. Il regolamento individua per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 112

Presidenza delle gare e stipulazione dei contratti

Abrogato

Art. 113

Direttore generale

1. Nel rispetto della normativa di legge, il comune può essere dotato della figura del direttore generale.

2. Qualora il sindaco si avvalga della suddetta facoltà contestualmente disciplina i rapporti fra il segretario generale ed il direttore generale.

Art. 114

Ufficio dei procedimenti disciplinari

1. Il segretario generale ed il direttore generale se nominato costituiscono l'ufficio che esercita il potere disciplinare irrogando le sanzioni del richiamo

scritto e della censura e, qualora ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave, esercitando la relativa proposta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 115

Atti interni del segretario generale

1. Il segretario generale se nominato anche direttore generale i responsabili delle unità organizzative rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.

2. Qualora la carica di direttore generale sia conferita ad altro soggetto spetta al segretario generale organizzare e dirigere l'attività degli uffici che da esso dipendono.

Art. 116

Vice segretario generale

1. Il segretario generale è coadiuvato, nella organizzazione dell'attività amministrativa, da un vice segretario generale, che surroga altresì il segretario in tutti i suoi compiti in caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Il posto di vice segretario generale è previsto nella pianta organica. Il regolamento disciplina i requisiti professionali e le modalità per il conferimento della nomina.

Art. 117

Attribuzioni dei funzionari

1. Ai funzionari di cui all'art. 110 sono attribuiti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno previsti dalla L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il sindaco con provvedimento motivato può nominare ed attribuire compiti e/o funzioni a responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla qualifica apicale.

Art. 118

Attribuzione dei funzionari apicali con rilievo interno

Abrogato

CAPO V

Revisori dei conti

Art. 119

Funzioni del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti:

a) collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo esprimendo pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziario ed alla conformità alle norme di legge che regolano le singole materie, sugli atti fondamentali del consiglio;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità delle scritture contabili e sul rispetto della legislazione fiscale;

c) può essere invitato a partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione delle istituzioni;

d) a richiesta del sindaco o del segretario generale, esprime pareri su questioni specifiche aventi particolare rilevanza per la gestione dei servizi comunali e può partecipare, su richiesta del sindaco, alle sedute della giunta e del consiglio.

2. Il regolamento di contabilità specifica quali sono gli atti del consiglio di cui alla lettera a) del comma 1 e disciplina le norme di comportamento del collegio per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 120

Poteri del collegio dei revisori dei conti

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge o dallo statuto, il collegio dei revisori dei conti può disporre ispezioni, acquisire documenti, disporre l'audizione di funzionari, e impiegati del comune e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, sentire il sindaco e gli assessori, sentire i rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda o consorzio.

2. Può presentare relazioni e documenti al consiglio comunale, e, se richiesto, ha l'obbligo di collaborare con questo.

3. I revisori possono assistere alle sedute del consiglio comunale, della giunta comunale, del consiglio di amministrazione delle istituzioni. Possono, su richiesta al presidente di ciascun collegio, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

Art. 121

Indennità dei revisori dei conti

1. L'indennità dei revisori dei conti è stabilita dal consiglio contestualmente alla loro nomina, in conformità alle leggi vigenti.

CAPO VI Controlli

Art. 122 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è l'attività di guida alle decisioni relative all'acquisizione e alla ripartizione delle risorse, facendo in modo che il Comune persegua gli obiettivi posti, seguendo criteri di efficacia e di efficienza. Le principali finalità perseguibili devono tendere a:

a) orientare le decisioni a criteri di convenienza economica nella programmazione e nella gestione delle risorse;

b) motivare la struttura organizzativa e gli operatori a raggiungere risultati di efficienza e di efficacia per determinare un razionale processo decisionale.

2. Il regolamento disciplina i centri di controllo delle entrate e delle uscite e definisce le scritture contabili che possono affiancare quelle previste dalla legge in materia di contabilità comunale e le procedure di analisi, le modalità di collaborazione dei revisori dei conti con gli organi collegiali.

Art. 123 Controlli di qualità

1. La giunta promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine alle prestazioni erogate dall'apparato comunale e dalle istituzioni. Promuove altresì consultazioni, fra utenti singoli, o fra gruppi di utenti, sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

2. Per attivare le consultazioni, si può fare ricorso, ove si renda necessario, a consulenze esterne. Saranno, di norma, privilegiati quei servizi che presentano maggiore rilevanza sotto il profilo sociale.

Art. 124 Strumenti di raccordo con l'utenza

1. L'azione amministrativa del Comune è finalizzata a perseguire il costante miglioramento delle relazioni con l'utenza e, con il puntuale rispetto della normativa vigente in materia, ad assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini ai processi produttivi in tutte le loro fasi.

2. Il regolamento individua, disciplinandone il funzionamento, uno o più uffici aventi il compito di facilitare i rapporti con l'utenza e ricevere, anche mediante consultazioni telefoniche, suggerimenti o reclami e fornire adeguate risposte.

Art. 125

Strumenti di comunicazione al pubblico

1. Il Comune, allo scopo di assicurare il pieno rispetto delle norme vigenti in tema di trasparenza e pubblicità dell'attività dei propri organi ed uffici, provvede con idonei strumenti a fornire notizie sulle attribuzioni e sul funzionamento degli uffici, raccogliere e selezionare reclami, segnalazioni e messaggi dei cittadini, attivare campagne di informazione su temi di generale interesse per la collettività.

2. Gli uffici preposti agli adempimenti di cui al presente articolo rispondono direttamente al sindaco, per il tramite del segretario generale.

3. Il sindaco stabilisce le direttive per le modalità di svolgimento del servizio, che opera mediante comunicazioni scritte, verbali e telefoniche, avendo cura che siano rispettati requisiti di completezza e tempestività delle risposte.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 126 Difensore civico

1. Il Difensore civico potrà essere eletto in epoca successiva all'entrata in vigore dello statuto, allorché ne abbia fatto richiesta un numero di consiglieri non inferiore a un terzo di quelli assegnati al consiglio comunale.

Art. 127 Vigore dei regolamenti vigenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 128 Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, apposito regolamento disciplinerà la presentazione della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.